

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 840 del 21 NOV. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ASP
RAGUSA SIG.RA SCARSO SANTA - OSS DIPENDENTE AUSL 12 VIAREGGIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene

pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal 25 NOV. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

Il 21 NOV. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, coadiuvato ai sensi dell'art. 7 della
L.R. 30/1983 dai dott.ri:

- dott. Dr.Franco Maniscalco

Direttore Amministrativo

- dott. Dott. Vito Amato

Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza presentata in data 06/11/2012 dalla sig.ra Scarso Santa, operatore socio sanitario a tempo indeterminato presso l'AUSL n. 12 di Viareggio, con la quale chiede il nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa ASP di Ragusa, ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03;

VISTO l'art. 42 bis della citata legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il quale prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche nel seguente caso:

✓ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

VISTA la nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica ove viene precisato che:

✓ "il limite di età (...figli al di sotto di tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori";

RILEVATO, per come risulta dalla documentazione allegata alla sopracitata istanza, che la sig.ra Scarso Santa risulta coniugata con il sig. Paparone Alessandro, residente in provincia di Ragusa ove esercita attività lavorativa presso la Casa Circondariale di Ragusa, e genitori di bambina di età inferiore ad anni tre;

PRESO ATTO che nella dotazione organica aziendale risultano vacanti e disponibili posti di operatore socio sanitario;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di poter concedere alla sig.ra Scarso Santa nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della durata di anni tre in posto di operatore socio sanitario, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro, mediante congelamento in dotazione organica del relativo posto;

SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'AUSL n. 12 di Viareggio;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- CONCEDERE nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della durata di anni tre della sig.ra Scarso Santa, operatore socio sanitario a tempo indeterminato presso l'AUSL n. 12 di Viareggio, ai sensi dell'art. 42 bis della L.F. n. 350 del 24/12/03 e della nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica, a decorrere dalla stipula del contratto di lavoro.
- SUBORDINARE detta assegnazione al rilascio di nulla osta da parte dell'AUSL n. 12 di Viareggio.
- TRASMETTERE copia del presente atto all'AUSL n. 12 di Viareggio per i provvedimenti di competenza.
- PROCEDERE al congelamento in dotazione organica di n. 1 posto di operatore socio sanitario per tutta la durata di tale assegnazione.
- DARE ATTO che tutti gli atti sono custoditi presso la Direzione Amministrazione del Personale.

